
O.N.L.U.S.

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE

Monza, 23 giugno 1999

NORMATIVA

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460/97 (Circolare del Ministero delle Finanze n. 168/E del 26 giugno 1998) avente per oggetto :

“ Disposizioni riguardanti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

definisce in modo organico il regime tributario applicabile al terzo settore ed è suddiviso in due sezioni :

1. nella prima dispone i requisiti statutari degli enti non commerciali ;
2. nella seconda disciplina l'introduzione di un nuovo tipo di ente agevolato, l'Onlus (allegato).

DEFINIZIONE

Organizzazione non lucrativa di attività sociale:

- nozione di diritto speciale neutra applicabile a fondazioni, associazioni, enti... ;
- operanti nei campi dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela artistica e dell'ambiente, promozione di cultura, arte, diritti civili, ricerca scientifica ;
- con rigidi requisiti statutari.

REQUISITI

Il decreto distingue tra attività e destinatari delle attività di solidarietà che determinano la qualifica dell'ente in termini di Onlus. Considerando solo il caso di nostro interesse, l'art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 prevede che

Cooperative sociali Associazioni di volontariato (*) Organizzazioni non governative	diventano di diritto, cioè automaticamente , ONLUS, indipendentemente dall'attività svolta e dai destinatari dell'attività, perché la loro stessa natura ne determina tale qualificazione (cd solidarietà presunta)
---	--

(*) Solo SE iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art.6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Di conseguenza le Associazioni di volontariato iscritte NON sono tenute ad ottemperare ai seguenti adempimenti :

COSA FARE	COME FARE
adeguare lo Statuto	redigere statuto e atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, inserendo la locuzione o l'acronimo "Onlus" nella denominazione dell'Associazione
comunicare - entro 30 gg. dalla data di registrazione degli atti (atto costitutivo o statuto) fatti in forma autenticata o privata della Onlus - alla Direzione regionale delle Entrate l'avvenuta costituzione di Onlus, per registrarla nell'apposita anagrafe costituita presso il Ministero delle Finanze.	Presentare un modello pre-stampato di comunicazione all'ufficio regionale competente in base al domicilio fiscale della Onlus. Spedizione con raccomandata o consegna a mano in duplice copia.

TUTTAVIA, si consiglia comunque di richiedere la registrazione alla Direzione regionale delle Entrate, seguendo le modalità suindicate, per evitare problemi con il Fisco ed essere riconosciuti come organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

A COSA SERVE ESSERE RICONOSCIUTI COME “ONLUS”?

L’essere riconosciuti come “Onlus” risulta condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal decreto 460/97. Ecco un prospetto che confronta le agevolazioni di cui possono beneficiare le Associazioni di volontariato propriamente dette e le Onlus, dal quale risulta evidente il vantaggio della nuova normativa tributaria del terzo settore :

AGEVOLAZIONI FISCALI	
Come ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	Come ONLUS
Bollo e registro: atti costitutivi e atti connessi allo svolgimento dell’attività : esenti sia da imposta di bollo sia da imposta di registro	Bollo e registro : <i>atti, documenti, contratti, certificazioni e attestazioni resi o richiesti da Onlus</i> sono esenti da imposta di bollo ed esenti da tasse sulle concessioni governative
Iva : le operazioni effettuate dall’associazione non vengono considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi e quindi non sono soggette ad IVA	Iva : le attività sono esenti da Iva
Imposta su donazioni/successioni : le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da imposta a carico	Imposta su donazioni/successioni : le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da imposta a carico e <i>anche il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali</i> è esente da imposta sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, e anche dall’imposta sull’incremento del valore degli immobili (Invim) e della relativa imposta sostitutiva
Imposte Irpeg e Ilor : i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi	Imposte : l’esenzione da imposte riguarda <i>anche l’incremento di valore degli immobili e la relativa imposta sostitutiva</i>
	Imposte : <i>l’imposta sugli spettacoli non è dovuta per attività di spettacolo svolte occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre sono autorizzate a promuovere lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</i>
Reddito Art.9 della L. 266/91 : se l’associazione è registrata, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo dell’associazione	Reddito : conservazione delle norme specifiche di miglior favore, previste dalla normativa per le associazioni, e inoltre <ul style="list-style-type: none"> • <i>non concorrono alla formazione del reddito le raccolte di fondi, purchè occasionali, e i contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per le attività svolte in convenzione ;</i> • <i>il reddito delle imprese che effettuano erogazioni liberali a favore della Onlus è tassato in modo forfetario</i>

OBBLIGHI

La normativa prevede una contabilità fiscale obbligatoria, cioè l'obbligo di bilancio "civile", come condizione per beneficiare delle agevolazioni fiscali, rivolte a tutte le attività istituzionali e commerciali.

Le Onlus che superano i 2 miliardi di proventi sono anche tenute alla revisione del bilancio.

Tali scritture contabili sono quindi divise in due categorie :

in relazione all'attività complessivamente svolta	scritture contabili cronologiche e sistematiche, che devono essere chiuse entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio in un documento che rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Onlus
in relazione alle attività "connesse"	comportano la tenuta del libro giornale e del libro inventari

Se le attività svolte dalla Onlus danno un ricavo annuo inferiore ai 30 ML per prestazioni di servizi e 50ML negli altri casi, la contabilità può essere tenuta secondo le modalità semplificate previste dall'art. 3, comma 166 della legge 662/96 ; mentre se le Onlus non hanno conseguiti nel corso dell'esercizio dei proventi complessivi superiori a 100 ML, possono tenere per l'anno successivo, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive (art. 20 del Dpr n. 600 del 1973).

VINCOLI

1. divieto distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ;
2. destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione, nel senso che devono essere utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali e connesse ;
3. devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente, nel senso che deve essere devoluto ad altre Onlus o ai fini di pubblica utilità .

SANZIONI

Il decreto prevede la responsabilità solidale e personale dei legali rappresentanti e dei componenti agli organi direttivi per le imposte e le relative sanzioni.

Inoltre, la violazione dei requisiti e degli obblighi previsti per godere delle agevolazioni fiscali comporta oltre alle sanzioni amministrative descritte nella tabella seguente:

1. sanzioni penali per gli amministratori ;
2. lo scioglimento dell'organizzazione ;
3. l'intervento del Tribunale per la devoluzione dei beni.

Indebita fruizione dei benefici Onlus	responsabilità solidale, per rappresentanti legali e organi amministrativi su imposte, sanzioni interessi
Abuso di titolo di Onlus	sanzione amministrativa da £ 600.000 a £ 6 ML
Violazione norme statutarie Onlus	sanzione amministrativa da £ 2 ML a £ 12 ML

CONCLUSIONI

Possiamo seguire due direzioni:

1. registrare l'Associazione nel Registro Generale Regionale relativo al volontariato. Dal momento della registrazione, l'associazione rientrerebbe automaticamente tra gli enti che diventano "di diritto" Onlus, senza dover adeguare lo statuto e darne comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate.
2. Adeguare lo Statuto, inserendo l'acronimo Onlus e darne comunicazione - entro 30 gg - alla Direzione regionale delle Entrate, per ottenere il riconoscimento e poter beneficiare delle agevolazioni.

Nel primo caso i tempi sembrano piuttosto lunghi, in quanto la legge regionale n. 22 prevede una procedura abbastanza lunga, perché richiede il parere del presidente della giunta regionale, del sindaco del comune nel cui territorio l'associazione ha la sede amministrativa e della giunta regionale. Ci vogliono tra i 60 e i 90 gg.

Nel secondo caso, l'adeguamento dello Statuto si fa quando si vuole e la comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate deve essere fatta entro 30 gg dalla data di registrazione degli atti. Se ciò viene fatto entro dicembre 99, l'Associazione dovrebbe godere delle agevolazioni fiscali per l'esercizio in corso, cioè per il 99.

CONTATTI UTILI

Regione Lombardia - Numero verde per Volontariato e Associazionismo - 800-372945
Sito della Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it/
